



TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

R.G. 8467/2015

Il Giudice designato

nel procedimento ex art.2476, terzo comma, c.c., promosso da

A

contro

B

e nei confronti di

C s.r.l.

Visto il proprio decreto di data 24/27 ottobre 2015 – il cui dispositivo è stato corretto in data 28 ottobre 2015 – con il quale, ritenuta la fondatezza della domanda cautelare di revoca giudiziale, *inaudita altera parte*, dell'attuale amministratore unico di

C s.r.l., B, ne ha disposto la revoca;


vista la richiesta di revoca del decreto formulata da B e le conclusioni della società in persona del curatore speciale;

considerato che in questa sede è possibile e sufficiente una sommaria deliberazione circa la sussistenza dei presupposti della misura cautelare richiesta;


rilevato che

- il ricorrente preannuncia l'instaurazione di causa di merito volta ad ottenere la revoca definitiva dell'amministratore unico di C s.r.l.;
- il resistente ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della revoca cautelare *ante causam* dell'amministratore, citando giurisprudenza di merito in tal senso;
- il Tribunale ha già dato conto nel decreto *inaudita altera parte* del proprio orientamento - la cui bontà risulta confermata dal *dictum* della Corte Costituzionale - oltre che da considerazioni di ordine sistematico, con motivazione che viene di seguito integralmente riportata:
- *“è stato autorevolmente sostenuto in dottrina, in relazione all'oggetto dell'azione di cognizione alla quale detta tutela cautelare è strumentale, che, nella opzione interpretativa per cui il ricorso per ottenere la revoca dell'amministratore possa essere proposto dal socio soltanto nell'ottica dell'esercizio dell'azione di responsabilità, al fine di evitare che si protraggano o che possano essere portate a conseguenze ulteriori le gravi irregolarità di gestione della cui dannosità si dovrà discutere nel giudizio di merito, per ottenere il provvedimento cautelare occorrerà il fumus boni iuris di un danno alla società, già ben configurabile e perciò tale da essere risarcito;*
- *nella prospettiva, invece, per cui la revoca possa essere richiesta in funzione di un'autonoma azione di revoca dell'amministratore che si sia reso responsabile di gravi irregolarità, per ottenere il provvedimento cautelare sarà sufficiente che si siano verificate irregolarità gestionali potenzialmente dannose per la società o*

ritenuto che



- pur nell'ambiguità del dettato normativo, sia corretto interpretare la disposizione di cui al terzo comma dell'art.2476 c.c. nel senso che, attribuendo espressamente al socio la legittimazione a chiedere in via cautelare la revoca dell'amministratore il legislatore abbia inteso, ancorché implicitamente, attribuire al socio la possibilità di proporre l'ordinaria azione di cognizione corrispondente, ossia chiedere una sentenza di revoca "definitiva" dell'amministratore; in tale prospettiva – condivisa dal Tribunale -la revoca cautelare dell'amministratore può essere chiesta anche ante causam;
- detta interpretazione risulti confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale 29.12.2005 n.481 che, nel rigettare le eccezioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione proprio all'art.2476, terzo comma, c.c., sul presupposto che la possibilità di chiedere la revoca dell'amministratore di s.r.l. in via cautelare fosse possibile solo in relazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, così creando un'ingiustificata disparità di trattamento con i soci della s.p.a., ha fornito un'interpretazione adeguatrice della norma in questione prospettando l'invocabilità della tutela cautelare ivi prevista in senso strumentale ed anticipatorio rispetto ad una sentenza volta unicamente ad ottenere la revoca dell'amministratore ("la qualificazione di 'cautelare' data dalla legge alla misura di revoca ben può essere intesa ... nel senso di strumentale (ed anticipatoria) rispetto ad una azione volta ad ottenere una sentenza di revoca degli amministratori, per ciò solo che nella gestione della società sono presenti 'gravi irregolarità' e v'è mero pericolo di danno per la medesima");



- *tale interpretazione risulti vieppiù rafforzata da una considerazione di carattere sistematico, sulla base del rilievo che anche nelle società di persone la revoca per giusta causa dell'amministratore possa essere sempre chiesta da ciascun socio, a prescindere dall'azione di danno (art. 2259, terzo comma, c.c.);*
- *resti comunque ferma la possibilità per il socio di esperire il rimedio cautelare in funzione dell'azione di responsabilità; in questo caso, tuttavia, la cautela non rivestirà carattere anticipatorio, bensì conservativo, con le relative conseguenze per quanto attiene alla stabilità del provvedimento in caso di estinzione del giudizio di merito;"*;
- *in altre parole, come già sostenuto da questo Tribunale "la previsione, contenuta nell'art. 2476, comma 3 c.c., che abilita ciascun socio di s.r.l. ad agire in responsabilità ed, inoltre, a chiedere, in ipotesi di gravi irregolarità gestionali, un provvedimento cautelare di revoca dell'amministratore, va interpretata nel senso dell'autonomia dell'azione di revoca. La tesi contraria, che valorizza il dato letterale "altresì" e, come afferma il resistente, "la contestualità e consequenzialità tra azione di responsabilità e revoca cautelare" (memoria difensiva pag. 6) è superata non solo per la valenza poco significativa del dato letterale ma soprattutto per le affermazioni della Corte Costituzionale (sentenza 29 dicembre 2005, n. 481) secondo cui la revoca "cautelare" è nel senso di "strumentale (ed anticipatoria) di un'azione volta anche ad ottenere una sentenza di revoca degli amministratori. La domanda in via cautelare di revoca può quindi essere strumentale non solo all'azione di responsabilità (per evitare il rischio che il danno sia ulteriormente aggravato e portato a irrimediabili*



conseguenze: v. Trib. Roma 5 agosto 2004) ma anche anticipatoria rispetto ad una autonoma azione di revoca dell'amministratore (contro il rischio di ulteriori gravi irregolarità), con conseguenze opposte qualora la causa di merito non venga instaurata: inefficacia del provvedimento qualora l'azione di merito sia di responsabilità (per il carattere strumentale della revoca pronunciata in vista dell'azione di responsabilità: art. 669 novies c.p.c.); permanenza del provvedimento nel caso in cui l'azione di merito sia di revoca (o sia di responsabilità che di revoca), per il carattere anticipatorio del provvedimento cautelare finalizzato all'azione di revoca dell'amministratore (art. 669 octies c.p.c. comma 6 e 8). L'interpretazione contraria contrasta con le ragioni di urgenza che, anche in materia di revoca dell'amministratore, il legislatore vuole tutelare in capo al socio di s.r.l. (privato dell'azione ex art. 2409 c.c.)"

(ordinanza del 22.8.2013, est. dott.ssa Farini);

ritenuto nel merito che

- anche all'esito delle difese dei resistenti si ritiene che sussistano "gravi irregolarità nella gestione della società" direttamente riconducibili a **B**, amministratore unico di **C** s.r.l., che ne giustificano la revoca;
- come rilevato nel decreto *inaudita altera parte* " - esse si sostanziano nel depauperamento del patrimonio di **C** s.r.l., ceduto con contratto preliminare del 10.6.2015 a **D** s.r.l. (interamente partecipata da **C** e la cui presidenza e legale rappresentanza spetta a **B**), previa cessione, con contratto preliminare dell'8.6.2015, dell'intera partecipazione sociale detenuta da **C** in **D** a

Avvan

- E** figlio di **B** (v. docc.9 e 10) e pertanto in palese conflitto di interessi; - ulteriore atto di depauperamento di **C** configurante anch'esso grave irregolarità nella gestione, è costituito nel trasferimento, in data 29.6.2015, della somma di euro 1.220.000,00, dal conto di **C** (che l'aveva ricevuta da **D** ,) quale caparra e acconto in relazione alla cessione del 10.6.2015, v. doc.12) allo stesso **E** (v. doc.11), che poi la utilizzava per acquistare il credito, sotto forma di cessione pro soluto, che Banco **F** aveva nei confronti di alcune società del **G** per il corrispettivo pattuito di euro 1.380.000,00 (v. doc.13);” ;
- l'operazione, nel suo complesso, risulta finalizzata all'acquisto da parte di **E** degli immobili in oggetto con denaro di **C** , senza alcuna evidenza di un vantaggio per la stessa; integra pertanto, in quanto tale, una grave irregolarità nella gestione della società, imputabile all'amministratore **B** .
 - rilevato che sulla base di dette circostanze va ritenuto sussistente il *fumus boni iuris*, della pretesa fatta valere;
- preso atto infine che non sono stati acquisiti al giudizio ulteriori elementi atti a far ritenere insussistente o venuto meno il ravvisato *periculum in mora* (atteso che non appare dirimente l'asserito mancato avveramento della condizione sospensiva di cui al contratto preliminare);
- ritenuto quindi che non sia venuta meno l'esigenza cautelare per la quale è stato concesso il provvedimento;

ritenuto che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la
soccumbenza del resistente;
visti gli artt. 671, 669 *ter*, 669 *sexies*, c. 2;

CONFERMA

integralmente il provvedimento pronunciato *inaudita altera parte* in data
24/27.10.2015;

condanna B a rifondere a A e C s.r.l. le
spese di lite che liquida in favore del ricorrente in euro 1.063,00 per anticipazioni ed
euro 1.500,00 per compensi professionali ed in favore della società, rappresentata dal
curatore speciale, in complessivi euro 1.500,00 per compensi.

Si allegli al verbale di causa e si comunichi.

Venezia, 2 dicembre 2015

Il Giudice designato
dott.ssa Gabriella Zanon

Gabriella Zanon

